



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORTITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(DATA E NUMERO COME DA PROTOCOLLO INFORMATICO)

Autorizzazione ad effettuare la compensazione delle bussole

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTO** l'art.141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991 nr.° 435 approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, secondo il quale la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione, *“deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, nr.° 388 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”, ed in particolare l'articolo 7 dello stesso decreto secondo il quale le bussole magnetiche *“devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima”*;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218, che all'articolo 27.2 recita *“La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima”*;
- VISTA** la Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Generale n. 101 del 17/02/2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 51255 in data 31/05/2014 prot. del Rep. 6° - Uff. 2° - Sezione 1° del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale chiariva alcuni aspetti riguardanti l'eventuale iscrizione presso i registri ex articolo 68 C.N. dei compensatori di bussole;
- VISTO** il Dispaccio prot. 77079 in data 01/07/2015 del Rep. 6° - Uff. 2° - Sezione 1° del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con i quali chiariva alcuni aspetti ed in particolare che *il compensatore di bussola in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima. per svolgere la propria attività, può operare in qualsiasi porto nazionale, ritenendo che l'attività stessa non è legata alla specificità del luogo ove si esercita, ma a precipue conoscenze tecniche connesse solo all'ambiente di bordo*;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 144 del 02/12/2013, in materia di autorizzazione ad effettuare la compensazione di bussole nel Compartimento marittimo di Messina;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

(modalità e requisiti per ottenere l'autorizzazione)

Coloro che intendono esercitare l'attività di "Compensatori di bussole" nei porti e approdi ed in genere sul demanio marittimo, ricadente nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Messina, devono presentare apposita istanza in bollo da Euro 16.00 (sedici/00) alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Messina.

Potranno ottenere apposita autorizzazione ad esercitare l'attività di compensatore di bussola, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare Serie Generale 101/2014 in premessa citata e di seguito elencati, che dovranno essere riportati, oltre alle generalità complete del richiedente, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e succ. mod., nell'istanza di cui sopra:

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto 25/7/98 n. 286 e succ. modif. ed integrazioni;
- b) Possedere il titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3.000 GT ovvero, certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale;
- c) Documentazione dalla quale si evidenzia che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 (dieci) compensazioni;
- d) Iscrizione al Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del RD 20/09/1934, n. 2011 e del D.M. 29/12/1979 – della Camera di commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
- e) Non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

Potranno, altresì, esercitare l'attività di "compensatori di bussole" nei porti e approdi ed in genere sul demanio marittimo, ricadente nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Messina, tutti coloro che risultino in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da un'altra Autorità Marittima ai sensi dell'art.141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991 nr.° 435.

Articolo 2

(cause decadenza dell'autorizzazione)

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di compensatore di bussole nell'ambito del Compartimento marittimo di Messina può essere ritirata dall'Autorità marittima nei seguenti casi:

- 1. In caso di morte;
- 2. Rinuncia da parte dell'interessato;
- 3. Per pensionamento;
- 4. Per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).

Articolo 3
(doveri dei compensatori di bussole)

- a) Almeno 48 ore prima dell'attività, il compensatore bussole autorizzato, dovrà informare la sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto, tramite PEC: cp-messina@pec.mit.gov.it e/o tramite e-mail: tecnica.cpmessina@mit.gov.it, dell'attività da effettuare, indicando data e orario, nome della nave e posizione della stessa al momento della verifica/compensazione bussola;
- b) Per poter accedere a bordo della nave dovrà, preventivamente, richiedere all'Ente titolato a farlo, il permesso di accesso in porto esibendo l'attestazione del Comandante della nave o dell'agente della stessa, dal quale si evinca la richiesta della prestazione. In caso di soggetto in possesso della "*Tessera di libera circolazione nei porti nazionali*", la richiesta di cui sopra, non sarà necessaria;
- c) I compensatori di bussole, autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del Compartimento Marittimo di Messina, dovranno, a compensazione avvenuta, rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che dovranno essere controfirmate dall'Autorità marittima del Porto in cui è stata effettuata la visita;

Articolo 4
(disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 144 del 02/12/2013 in premessa citata.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 e 1255 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel sito internet <http://www.guardiacostiera.it/messina>.

IL COMANDANTE
C. V. (CP) Francesco TERRANOVA
(Documento firmato digitalmente)